



CITTA' DI MOLFETTA

Prot. 53651

MOLFETTA, 3 settembre 2018

IL SINDACO

Premesso che con Legge n. 119 del 31 luglio 2017, di conversione del Decreto Legge 07 giugno 2017 n. 73 recante «*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.*» viene sancito, all'art. 3 che «*... I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie*»

Considerato che l'ambulatorio vaccinazione di Molfetta preposto a tale funzione è in grado di attestare con celerità l'avvenuto obbligo, come disposto nella Legge 119/2017;

Considerata la vigenza di quanto disposto nella citata legge ed al fine di eliminare ogni dubbio circa l'applicazione delle stesse norme che a mente dell'art. 1 sono finalizzate ad «*... assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale...*»;

Visti gli esiti del confronto avutosi il 31/8/2018 coi dirigenti scolastici ed responsabili ASL competenti in materia operanti nel Comune di Molfetta, circa la necessità di chiarire la prassi operativa nei confronti dell'utenza;

Tenuto conto che, nell'imminenza dell'inizio delle attività scolastiche, **particolarmente per la fascia d'età da 0 a 6 anni**, si ritiene necessario richiamare al rispetto della legge vigente, oltre che alla necessità di salvaguardare la presenza dei bambini di tale fasce d'età con immunodepressione certificata;

Al fine di eliminare disfunzioni dovute a notizie non fondate in punta di diritto circa l'eventuale possibilità di non applicazione delle norme citate;

Considerato che il Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria locale, a mente del 3° comma, art. 32 Legge n.833/1978, art. 117 del Decreto legislativo n. 112/1998 e art. 50 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 ha la responsabilità della tutela della salute pubblica nell'ambito del proprio Comune e, pertanto, è competente all'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;



Per le motivazioni espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

ORDINA

- 1) ai dirigenti scolastici, ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole private non paritarie, in adempimento alla norma vigente di cui alla Legge 119/2017, di acquisire, ai fini della frequenza del minore di età compresa tra zero e sei anni, la relativa certificazione rilasciata dal Servizio Igiene Pubblica della ASL attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale ai sensi e con le modalità di cui alla stesse Legge n.119/2017;
- 2) Ai fini di cui sopra i dirigenti scolastici e i responsabili di cui al punto 1 agiscono in stretta collaborazione col Servizio Igiene Pubblica della ASL in Molfetta, che garantisce il più celere riscontro degli adempimenti ed indicazioni per la corretta applicazione delle norme vigenti.

DISPONE

La notifica, a mezzo PEC, ove non disponibile con messi, della presente Ordinanza per la sua osservanza:

- A) Ai tutti Dirigenti scolastici della scuola primaria, ai titolari di asilo nido e scuole materne di ogni tipo presenti nel territorio comunale;
- B) La trasmissione per conoscenza:
 - Alla Prefettura di Bari;
 - Alla ASL di Bari;
 - Al Servizio Igiene Pubblica della ASL in Molfetta
 - Al Comando di Polizia Locale;
- C) La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

AVVISA

L'inosservanza agli obblighi sanciti con la predetta Ordinanza, salvo ulteriori responsabilità civile e penali, è punita con sanzione amministrativa ai sensi del comma 1/bis e 2, dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Comando Polizia Locale.

INFORMA

Inoltre che chiunque abbia interesse potrà presentare, contro la presente ordinanza, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione/pubblicazione del presente provvedimento.



Il Sindaco, tommaso minervini